

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 1494 di data 28 giugno 2002, ai sensi della quale l'A.P.R.A.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato del contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento - 1998-2001 -, il giorno 16 luglio 2002 nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

e la delegazione sindacale, composta da:

..... per la C.G.I.L. - F.P.

..... per la C.I.S.L. F.P.S.

..... per la U.I.L. - Enti locali

..... per la DIR.P.A.T.

..... per il Di.C.C.A.P.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento - 1998-2001 -.

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO CONCERNENTE DISTINTE
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO - 1998-2001**

TITOLO I

PARTE NORMATIVA

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica al personale appartenente alle seguenti qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento:
Agente – Agente scelto – Assistente – Assistente capo – Vice sovrintendente – Sovrintendente – Sovrintendente capo – Vice ispettore – Ispettore – Ispettore capo – Ispettore superiore.
2. Per quanto non disciplinato dal presente contratto si applica il CCPL 8 marzo 2000.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2001.
2. Le disposizioni del presente accordo hanno effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo diversa previsione.
3. Le relative disposizioni rimangono in vigore fino alla loro sostituzione o modifica da parte di un successivo contratto.

Art. 3


Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Al personale delle qualifiche forestali non può essere concessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, né lo stesso potrà aderire a forme flessibili di rapporto quali iltelelavoro e il job sharing.

Art. 4

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali. È articolato, previo confronto con le OO.SS., ai sensi delle normative vigenti.
2. Le parti si impegnano ad una verifica dell'articolazione dell'orario di lavoro entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Handwritten signatures of the parties involved in the collective contract, including initials and names, are present at the bottom of the document.

Art. 5

Ferie

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto al personale delle qualifiche forestali si applica, in materia di ferie, la disciplina prevista per la generalità del personale provinciale dall'articolo 41 del contratto 8 marzo 2000.
2. Al personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto, che in ragione dell'anzianità di servizio già maturata alla medesima data, goda di un numero di giorni di ferie superiore è mantenuto il beneficio in godimento.

Art. 6

Riposo settimanale e giorni festivi

1. Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, se non diversamente stabilito dalla programmazione settimanale del turno di servizio, coincide con la domenica.
2. L'eccezionale mancata fruizione del riposo settimanale deve essere giustificata da indifferibili necessità di servizio. Il recupero del mancato riposo deve avvenire nei quindici giorni successivi e, previo accordo con il diretto superiore, può essere fruito cumulativamente con altro riposo.
3. Al personale che, per esigenze di servizio, lavora in festività infrasettimanale o nella festa del patrono del luogo di lavoro, purché la stessa ricada in un giorno feriale, deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata dell'indennità giornaliera per servizio ordinario festivo, con diritto al riposo compensativo entro quindici giorni.

Art. 7


Permessi retribuiti

1. In aggiunta ai permessi retribuiti previsti dall'articolo 43 del contratto 8 marzo 2000, al personale delle qualifiche forestali sono concessi fino a dieci giorni di permesso retribuito in occasione di trasferimento ad altra sede di servizio.
2. Il permesso retribuito è concesso solo qualora il trasferimento comporti anche cambio di residenza, intesa come dimora abituale. Il permesso deve essere fruito all'atto del cambio di residenza.

Art. 8

Assenze per malattia

1. Le disposizioni in materia di assenze per malattia previste dal contratto 8 marzo 2000 si applicano alle assenze iniziate successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto. Dalla medesima data decorre il riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 50 di detto contratto per quanto attiene alla conservazione del posto.
2. Alle assenze in corso alla data di sottoscrizione del contratto si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia, fatto comunque salvo il diritto alla conservazione del posto.



A series of handwritten signatures and initials are visible at the bottom of the page, likely belonging to the parties involved in the contract signing. The signatures include stylized letters such as 'A', 'V', 'R', 'M', 'N', and 'S'.

Art. 9
Inidoneità psicofisica

1. Nei confronti del personale che non risulti, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 55, comma 1, del contratto 8 marzo 2000, in possesso dell'incondizionata idoneità psicofisica necessaria allo svolgimento delle mansioni della propria qualifica, ma che sia comunque idoneo ad un lavoro proficuo, è esperito, a domanda, ogni utile tentativo di recupero al servizio attivo in altre mansioni, compatibilmente con le esigenze delle strutture amministrative.
2. Il dipendente adibito ad altre mansioni mantiene la qualifica di inquadramento. L'indennità forestale in godimento alla data di attribuzione di altre mansioni è trasferita nel maturato economico.
3. Con le modalità previste dall'articolo 55, comma 3, del contratto 8 marzo 2000, può essere temporaneamente adibito ad altre mansioni nel caso di pronuncia medico legale di temporanea inidoneità psicofisica e di contemporanea idoneità per altre mansioni. La temporanea assegnazione ad altre mansioni è disposta a domanda. In alternativa l'Amministrazione può concedere un'aspettativa non retribuita per la durata dell'inidoneità.

Art. 10
Obbligo dell'uniforme

1. L'obbligo di indossare l'uniforme fornita dall'Amministrazione, come previsto dall'articolo 60 del contratto 8 marzo 2000, sussiste esclusivamente durante il servizio.

Art. 11
Estinzione del rapporto

1. I limiti di età e di servizio, al compimento dei quali ha luogo la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono quelli previsti per il personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 12
Recesso con preavviso

1. Il termine di preavviso per il recesso dal rapporto di cui all'articolo 68 del contratto 8 marzo 2000 è fissato in tre mesi.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di preavviso sono ridotti alla metà.

Art. 13
Assegnazione e trasferimento

1. Nell'assegnare o nel trasferire un dipendente ad una sede di servizio, oltre alle ragioni tecniche, organizzative o produttive che determinano l'assegnazione o il trasferimento, si deve tenere conto della situazione familiare e personale nonché, in caso di trasferimento, dell'anzianità di servizio e dell'eventuale servizio prestato in sedi disagiate.
2. Il trasferimento può essere disposto anche quando la permanenza del dipendente in una sede sia in contrasto con l'interesse del servizio.
3. L'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto richiesta, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l'assegnazione, anche in soprannumero all'organico, in altra sede di servizio per un periodo non

[Handwritten signatures and initials]

superiore a sessanta giorni, eventualmente rinnovabile. L'assegnazione temporanea non comporta la corresponsione degli emolumenti comunque previsti per il servizio fuori sede.

4. In sede di accordo decentrato, da sottoscriversi entro 60 giorni dalla definizione del presente contratto, sono disciplinate ulteriori e più specifiche modalità per l'applicazione del presente articolo in relazione alle peculiarità di impiego del personale.

Art. 14
Trattamento economico di trasferimento

1. Al dipendente trasferito d'ufficio ad altra sede di servizio, con distanza superiore a 10 chilometri e a condizione che la nuova sede non risulti più vicina alla residenza o al domicilio dell'interessato, è corrisposta un'indennità di mobilità annua di Euro 1549,37/Lire 3.000.000.= per i primi due anni.

2. Qualora il trasferimento comporti un cambio di residenza al dipendente viene corrisposta una somma di Euro 1549,37/Lire 3.000.000.= a titolo di partecipazione alle spese.

3. Il trasferimento disposto su domanda del dipendente, valutate le ragioni di cui all'art. 13, comma 1, del presente contratto, non comporta la corresponsione dell'indennità di mobilità.

A W H B M M Z

TITOLO II

PARTE ECONOMICA E NUOVA CLASSIFICAZIONE

Art. 15 Struttura della retribuzione

1. A decorrere dal 31 dicembre 2000 la struttura della retribuzione del personale inquadrato nelle nuove qualifiche forestali è composta dalle seguenti voci:

- a) retribuzione fondamentale:

 - a.1) stipendio tabellare;
 - a.2) indennità integrativa speciale;
 - a.3) maturato economico;
 - a.4) indennità forestale;
 - a.5) assegni ad personam;

b) retribuzione accessoria:

 - b.1) compensi per lavoro straordinario;
 - b.2) indennità variabili.

2. Inoltre compete, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, erogato a decorrere dal 1° gennaio 2001 secondo le modalità previste dall'INPS, compatibilmente con la natura pubblica dell'Ente datore di lavoro.

Art. 16 Adeguamenti stipendiali e indennità

1. Previo riassorbimento degli incrementi corrisposti ai sensi dell'articolo 111 del CCPL 8 marzo 2000 e dell'articolo 1 dell'accordo sul secondo biennio economico di data 14 luglio 2000, a decorrere dal 29 dicembre 2000, al personale delle qualifiche forestali gli stipendi tabellari e l'indennità mensile pensionabile sono corrisposti nei seguenti importi annui lordi:

QUALIFICA	STIPENDIO ANNUO LORDO	STIPENDIO ANNUO LORDO
Agente	Euro 7.840,33	Lire 15.181.000
Agente scelto	Euro 7.840,33	Lire 15.181.000
Assistente	Euro 7.840,33	Lire 15.181.000
Assistente capo	Euro 7.840,33	Lire 15.181.000
Vice sovrintendente	Euro 8.678,03	Lire 16.803.000
Sovrintendente	Euro 8.678,03	Lire 16.803.000
Sovrintendente capo	Euro 9.333,93	Lire 18.073.000
Vice ispettore	Euro 8.678,03	Lire 16.803.000
Ispettore	Euro 9.333,93	Lire 18.073.000
Ispettore capo	Euro 9.989,83	Lire 19.343.000
Ispettore superiore	Euro 10.719,06	Lire 20.755.000

for Mr. W. H. Bell M. N. 3

QUALIFICA	INDENNITÀ PENSIONABILE ANNUA LORDA	INDENNITÀ PENSIONABILE ANNUA LORDA
Agente	Euro 3.854,83	Lire 7.464.000
Agente scelto	Euro 4.214,29	Lire 8.160.000
Assistente	Euro 4.629,52	Lire 8.964.000
Assistente capo	Euro 5.137,71	Lire 9.948.000
Vice sovrintendente	Euro 5.800,84	Lire 11.232.000
Sovrintendente	Euro 5.831,83	Lire 11.292.000
Sovrintendente capo	Euro 6.259,46	Lire 12.120.000
Vice ispettore	Euro 6.048,74	Lire 11.712.000
Ispettore	Euro 6.290,45	Lire 12.180.000
Ispettore capo	Euro 6.525,95	Lire 12.636.000
Ispettore superiore	Euro 6.835,82	Lire 13.236.000

**Art. 17
Incrementi stipendiali**

1. A decorrere dal 30 dicembre 2000 gli stipendi tabellari del personale di seguito indicato sono corrisposti nelle misure di seguito elencate:

QUALIFICA	REQUISITI	STIPENDIO ANNUO LORDO	STIPENDIO ANNUO LORDO
Agente	con 5 anni di effettivo servizio nella qualifica	Euro 8.036,07	Lire 15.560.000
Agente scelto	con 5 anni di effettivo servizio nella qualifica	Euro 8.232,32	Lire 15.940.000
Assistente	con 5 anni di effettivo servizio nella qualifica	Euro 8.428,06	Lire 16.319.000
Sovrintendente	con effettivo servizio nella qualifica pari a 7 anni meno gli anni per i quali ha rivestito la qualifica di u.p.g. nella previgente qualifica	Euro 9.333,93	Lire 18.073.000
Vice ispettore	con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica	Euro 9.333,93	Lire 18.073.000
Ispettore	con almeno tre anni di effettivo servizio nella previgente qualifica di maresciallo all'1/9/1995	Euro 9.989,83	Lire 19.343.000
Ispettore capo	con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica	Euro 10.719,06	Lire 20.755.000

2. Gli stipendi tabellari riassorbono gli eventuali importi in godimento a titolo di scatti di qualifica nel livello.

✓ *G. M. Belotti* *M. M. Z.* 6

Art. 18
Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale gli incrementi di cui ai precedenti articoli hanno effetto integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente contratto hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.
3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Art. 19
Assegno funzionale

1. A decorrere dal 31 dicembre 2000 o da data successiva, confluiscono nel maturato economico gli importi corrispondenti all'assegno funzionale. Tali importi sono successivamente aggiornati alle misure effettivamente in godimento fino alla data del 31 dicembre 2001 con la decorrenza della loro corresponsione.

Art. 20
Trattamento accessorio

1. A decorrere dall'1 gennaio 2001 l'indennità per servizio esterno, corrisposta per ogni turno di servizio esterno organizzato sulla base di ordini formali di servizio, è aggiornata ad Euro 4,18/Lire 8.100.=.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2001 al personale che presta servizio in orario notturno è corrisposta un'indennità oraria di Euro 3,10/Lire 6.000.=, mentre allo stesso personale spetta un compenso pari ad Euro 9,81/Lire 19.000.= per ciascun turno di servizio prestato durante un giorno festivo.
3. Il servizio prestato nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto viene retribuito, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, con un compenso pari a Euro 32,54/Lire 63.000.=.
4. Al personale delle qualifiche di Agente e Assistente, che svolge l'incarico di responsabile temporaneo (reggente) di una stazione forestale è corrisposto un compenso annuo lordo di Euro 495,80/Lire 960.000.=, per tredici mensilità, con decorrenza 1° gennaio 2002.
5. Nei casi in cui il personale presta servizio di vigilanza in occasione delle consultazioni elettorali trova applicazione, in materia di trattamento di missione, la disciplina stabilita per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato.
6. Per il personale che espleta servizi fuori sede nella fascia oraria che va dalle ore 20.00 alle ore 6.00 il tempo di viaggio è considerato come tempo lavorato.

[Handwritten signatures and initials follow, including a large 'X' and initials 'M', 'N', 'P', 'S', 'G', and a signature 'L' with a checkmark]

7. A decorrere dal 1° gennaio 2003 si applica al personale delle qualifiche forestali quanto previsto in materia di produttività per il restante personale provinciale, ad eccezione delle disposizioni relative alla "quota presenza e valutazione".

8. Nei confronti del personale interessato dal presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 32 dell'Accordo di settore del 21 settembre 2001.

Art. 21 Riduzione dell'indennità forestale

1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo l'indennità forestale è ridotta per ogni giornata di assenza, con esclusione di quelle previste dall'articolo 95 del contratto collettivo provinciale di lavoro 8 marzo 2000, secondo le modalità di computo previste dal medesimo articolo e dell'importo previsto per la riduzione della quota corrisposta ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 94 del precitato contratto provinciale per i dipendenti del comparto Autonomie locali inquadrati nella medesima categoria e rispettivi livelli.

2. La riduzione di cui al precedente comma verrà effettuata a consuntivo, a partire dallo stipendio del mese di giugno dell'anno successivo. All'eventuale recupero si procederà con le modalità e nei limiti previsti in materia dalla normativa vigente e comunque in misura non superiore al quinto dello stipendio.

3. La riduzione di cui sopra non ha effetto ai fini contributivi e ai fini del trattamento di fine rapporto.

Art. 22 Nuovo sistema di classificazione delle qualifiche forestali

1. Con decorrenza 31 dicembre 2000 al personale delle qualifiche forestali si applica il nuovo ordinamento del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali. L'applicazione avviene limitatamente ai livelli base ed evoluto della categoria C e alle relative posizioni economiche.

2. Le nuove qualifiche attraverso le quali si articola la progressione in carriera sono le seguenti:

Livello base	Posizioni economiche
Agente forestale	C 9
Assistente forestale	C 11
Sovrintendente forestale	C 13
 Livello evoluto	
Ispettore forestale	C 12
Ispettore forestale capo	C 14
Ispettore forestale superiore	C 16

3. L'accesso e la ripartizione dei posti nei livelli e nelle qualifiche sono determinati secondo le disposizioni del nuovo ordinamento professionale.

4. Il contenuto delle attribuzioni delle nuove qualifiche è riportato nell'allegato A.

Art. 23 Progressione nell'ambito dei livelli

U R M Z

1. Il passaggio dalla prima alla seconda qualifica di ciascun livello avviene, nel limite dei posti disponibili, con cadenza annuale a decorrere dal 1° gennaio 2002, dopo un periodo di cinque anni di permanenza nella qualifica di provenienza.
2. Il passaggio è subordinato al superamento di una procedura comparativa che terrà conto dell'anzianità di servizio, delle valutazioni annuali e di eventuali altri titoli in possesso dei concorrenti.
3. Per il passaggio alla terza qualifica di ciascun livello è richiesta una anzianità di almeno cinque anni nella qualifica inferiore e il superamento di una selezione interna per titoli ed esami.
4. L'Amministrazione definisce entro 60 giorni, previa concertazione con le OO.SS., le modalità e i criteri della progressione disciplinata dal presente articolo.

Art. 24 Progressione nell'ambito della categoria

1. Il passaggio dal livello di base alla qualifica di Ispettore forestale del livello evoluto avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami.
2. Per il passaggio è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni nel livello base, o di cinque anni qualora il dipendente sia in possesso del titolo di studio di scuola media secondaria superiore.
3. All'atto del passaggio è attribuito lo stipendio della qualifica superiore. Nel caso in cui sia in godimento uno stipendio tabellare superiore la differenza viene conservata come assegno personale riassorbibile con le progressioni alle successive qualifiche.
4. L'Amministrazione definisce entro 60 giorni, previa concertazione con le OO.SS., le modalità e i criteri della progressione disciplinata dal presente articolo.
5. Le progressioni di cui all'art. 23 e al presente articolo sono consentite esclusivamente dall'interno.

Art. 25 Nuovi assunti

1. Agli agenti forestali, durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione fondamentale iniziale prevista per il personale a tempo indeterminato, con esclusione dell'indennità forestale.

Art. 26 Sistema permanente di valutazione

1. Nei confronti del personale delle qualifiche forestali opera, a decorrere dall'1 gennaio 2003 il sistema permanente di valutazione delineato per il personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali con riferimento alla categoria C. La scheda di valutazione, integrata dalla parte concernente la "cura della persona, dei mezzi, del vestiario ed equipaggiamento forniti", è quella risultante dall'Allegato C.
2. Fino alla predetta data ai fini delle progressioni disciplinate dal presente contratto saranno utilizzate le valutazioni espresse nelle "note di qualifica".
3. In ogni caso la valutazione negativa o l'indicazione negativa riportata nelle note di qualifica circa l'attitudine all'avanzamento comporta il ritardo di un anno nelle progressioni.

Art. 27
Norme di primo inquadramento

1. Il personale contemplato dal presente accordo è inquadrato nel nuovo ordinamento professionale, con decorrenza 31 dicembre 2000, secondo la tabella di equiparazione di cui all'Allegato B.
2. A decorrere dalla medesima data gli stipendi tabellari e l'indennità integrativa speciale correlati alle nuove qualifiche e posizioni economiche sono i seguenti:

QUALIFICA	CATEGORIA E LIVELLO	POSIZIONE ECONOMICA	STIPENDIO ANNUO LORDO	STIPENDIO ANNUO LORDO
Agente forestale	C base	C 9	Euro 8.918,18	Lire 17.268.000
Assistente forestale	C base	C 11	Euro 9.277,63	Lire 17.964.000
Sovrintendente forestale	C base	C 13	Euro 10.393,18	Lire 20.064.000
Ispettore forestale	C evoluto	C 12	Euro 10.295,05	Lire 19.934.000
Ispettore forestale capo	C evoluto	C 14	Euro 10.724,74	Lire 20.766.000
Ispettore forestale superiore	C evoluto	C 16	Euro 12.365,01	Lire 23.942.000

QUALIFICA	CATEGORIA E LIVELLO	POSIZIONE ECONOMICA	INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE	INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE
Agente forestale	C base	C 9	Euro 6.371,01	Lire 12.336.000
Assistente forestale	C base	C 11	Euro 6.371,01	Lire 12.336.000
Sovrintendente forestale	C base	C 13	Euro 6.371,01	Lire 12.336.000
Ispettore forestale	C evoluto	C 12	Euro 6.445,90	Lire 12.481.000
Ispettore forestale capo	C evoluto	C 14	Euro 6.445,90	Lire 12.481.000
Ispettore forestale superiore	C evoluto	C 16	Euro 6.445,90	Lire 12.481.000

3. La differenza tra lo stipendio annuo lordo (comprensivo degli incrementi attribuiti con il CCPL 8 marzo 2000 e con l'Accordo 14 luglio 2000) e l'indennità integrativa speciale in godimento al 30 dicembre 2000 e le corrispondenti voci retributive di cui al comma 2 è portata in diminuzione dell'importo che alla data del 30 dicembre 2000 i dipendenti hanno in godimento a titolo di indennità di cui all'art. 10 della L.P. 29.12.1981, n. 25 (35%). L'importo residuo dell'indennità è trasferito nel maturato economico.

4. A decorrere dall'1 gennaio 2001 gli stipendi tabellari di cui al comma 2 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

QUALIFICA	CATEGORIA E LIVELLO	POSIZIONE ECONOMICA	INCREMENTI STIPENDIALI MENSILI LORDI dec. 1.01.2001	INCREMENTI STIPENDIALI MENSILI LORDI dec. 1.01.2001
Agente forestale	C base	C 9	Euro 21,69	Lire 42.000
Assistente forestale	C base	C 11	Euro 21,69	Lire 42.000

U. M. P. R. M. S.

Sovrintendente forestale	C base	C 13	Euro 21,69	Lire 42.000
Ispettore forestale	C evoluto	C 12	Euro 23,76	Lire 46.000
Ispettore forestale capo	C evoluto	C 14	Euro 24,27	Lire 47.000
Ispettore forestale superiore	C evoluto	C 16	Euro 26,34	Lire 51.000

5. Per effetto degli incrementi di cui al comma 3 a decorrere dall'1 gennaio 2001 gli stipendi tabellari sono così rideterminati:

QUALIFICA	CATEGORIA E LIVELLO	POSIZIONE ECONOMICA	STIPENDIO ANNUO LORDO dec. 1.01.2001	STIPENDIO ANNUO LORDO dec. 1.01.2001
Agente forestale	C base	C 9	Euro 9.178,47	Lire 17.772.000
Assistente forestale	C base	C 11	Euro 9.537,93	Lire 18.468.000
Sovrintendente forestale	C base	C 13	Euro 10.622,49	Lire 20.568.000
Ispettore forestale	C evoluto	C 12	Euro 10.580,14	Lire 20.486.000
Ispettore forestale capo	C evoluto	C 14	Euro 11.016,03	Lire 21.330.000
Ispettore forestale superiore	C evoluto	C 16	Euro 12.681,08	Lire 24.554.000

Art. 28 Indennità forestale

1. A decorrere dal 31 dicembre 2000 l'indennità pensionabile in godimento al personale già appartenente alle qualifiche forestali è sostituita dall'indennità forestale corrisposta per tredici mensilità nelle seguenti misure annue lorde:

QUALIFICA	INDENNITÀ FORESTALE ANNUA LORDA	INDENNITÀ FORESTALE ANNUA LORDA
Agente forestale	Euro 3.854,83	Lire 7.464.000
Assistente forestale	Euro 4.629,52	Lire 8.964.000
Sovrintendente forestale	Euro 5.831,83	Lire 11.292.000
Ispettore forestale	Euro 6.290,45	Lire 12.180.000
Ispettore forestale capo	Euro 6.525,95	Lire 12.636.000
Ispettore forestale superiore	Euro 6.835,82	Lire 13.236.000

2. L'eventuale differenza tra l'importo già in godimento ai dipendenti alla data del 31 dicembre 2000 a titolo di indennità mensile pensionabile e l'importo dell'indennità forestale attribuito ai sensi del comma 1 viene trasformata in assegno personale denominato "assegno personale forestale" riassorbibile con l'importo attribuito in esito alla progressione alle qualifiche superiori.

3. L'indennità di cui al comma 1 retribuisce:

- a) i maggiori carichi di lavoro dovuti alle varie attività connesse all'espletamento dei compiti di polizia giudiziaria, di agente di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa;
- b) la responsabilità ed i rischi derivanti dall'indossare l'uniforme e dal porto d'armi;

- c) l'attività di consulenza ed informazione all'utenza nonché la continua disponibilità per ogni situazione di emergenza o pericolo che richiede l'intervento o l'appoggio del personale di cui al comma 1;
 - d) l'onere ed il rischio derivanti dalle condizioni anche particolarmente disagiate in cui si svolge il servizio.

4. A decorrere dall'1 gennaio 2001 l'indennità forestale è corrisposta nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilità:

QUALIFICA	INDENNITÀ FORESTALE ANNUA LORDA	INDENNITÀ FORESTALE ANNUA LORDA
Agente forestale	Euro 4.338,24	Lire 8.400.000
Assistente forestale	Euro 5.156,31	Lire 9.984.000
Sovrintendente forestale	Euro 6.327,63	Lire 12.252.000
Ispettore forestale	Euro 6.755,26	Lire 13.080.000
Ispettore forestale capo	Euro 6.972,17	Lire 13.500.000
Ispettore forestale superiore	Euro 7.300,63	Lire 14.136.000

5. L'indennità forestale di cui al comma 3 è aggiornata contrattualmente, tenuto conto delle misure e delle decorrenze previste per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 29

1. In sede di prima applicazione i posti delle qualifiche forestali attualmente esistenti (158) sono attribuiti per il 35 per cento al livello evoluto e distribuiti, all'interno di ciascun livello, per il 45 per cento ad ognuna delle prime due qualifiche e per il 10 per cento alla terza.
 2. Sempre in sede di prima applicazione e limitatamente al livello base, il passaggio dalla prima alla seconda qualifica è consentito, mediante la procedura di cui all'art. 23, nella misura del 65% dei posti del livello.
 3. I posti di Ispettore che risulteranno vacanti sono conferiti, mediante concorso per titoli ed esami, al personale del livello di base con una anzianità di almeno sei anni di effettivo servizio.
 4. Le qualifiche superiori sono attribuite al personale già del livello evoluto secondo le modalità previste nella progressione nell'ambito dei livelli.
 5. L'eventuale eccedenza di anzianità nelle qualifiche, rispetto al periodo minimo previsto per la progressione nell'ambito dei livelli, è utilizzata per il passaggio alla qualifica superiore.
 6. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 2002.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ALTRO PERSONALE

Art. 30

Guardie ittico venatorie, sorveglianti idraulici e guardaparco

1. A decorrere dall'1 gennaio 2001 la figura professionale di guardia ittico venatoria, sorvegliante idraulico e guardaparco è collocata nel livello base della categoria C, posizione retributiva C9.

2. A seguito di quanto disposto dal comma 1, al personale inquadrato nelle suddette figure professionali, in servizio alla data 1 gennaio 2001, viene corrisposto il trattamento economico annuo lordo di seguito specificato:

STIPENDIO	ASSEGNO	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE
Euro 9.178,47/Lire 17.772.000	Euro 2.323,54/Lire 4.499.000	Euro 6.371,01/Lire 12.336.000

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale di cui al presente articolo è attribuita la seconda posizione retributiva.

4. La progressione economica è limitata al livello di base.

Art. 31

Indennità per guardie ittico venatorie, sorveglianti idraulici e guardaparco


1. In sostituzione dell'indennità di vigilanza di cui all'articolo 18 dell'Accordo di settore su indennità produttività e metodologia permanente di valutazione del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali di data 21 settembre 2001, al personale inquadrato nelle figure professionali di guardia ittico venatoria, guardaparco e sorvegliante idraulico, a decorrere dall'1 gennaio 2001, viene corrisposta, per dodici mensilità, una nuova indennità di vigilanza nell'importo annuo lordo di Euro 929,62/Lire 1.800.000=.

2. Gli Enti di gestione dei Parchi possono individuare un guardaparco cui affidare mansioni effettive di coordinamento del personale. L'affidamento e la revoca dell'incarico di coordinamento sono regolati secondo le procedure previste dall'art. 9 dell'Accordo di settore su indennità, produttività e metodologia permanente di valutazione dd. 21 settembre 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2001 a tale figura professionale è attribuita un'indennità annua linda fino ad un importo massimo di Euro 2.065,83/Lire 4.000.000.=, per dodici mensilità, determinata tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto nel coordinamento del personale guardaparco.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 al personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza al quale venga assegnata in dotazione l'arma da fuoco compete un'indennità annua di Euro 361,52/Lire 700.000.= per dodici mensilità. La stessa indennità compete anche all'eventuale consegnatario e custode delle armi. L'indennità è erogata in base ai giorni di effettiva presenza in servizio, entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Art. 32

Indennità forestale dei funzionari del Corpo forestale

A series of handwritten signatures and initials, likely belonging to officials or witnesses, are placed at the bottom of the document. The signatures include stylized letters such as 'M', 'P', 'R', 'M', 'G', and 'N'. There are also some smaller, less distinct markings.

1. Al personale inquadrato nelle figure professionali di funzionario abilitato forestale e funzionario esperto forestale assegnato alle strutture rientranti nel Corpo forestale provinciale è corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un'indennità forestale nella misura linda mensile per tredici mensilità pari alla differenza tra l'importo dell'indennità forestale corrisposta al personale inquadrato nella qualifica di Ispettore superiore e l'importo corrisposto alle predette figure professionali a titolo di assegno annuo lordo e di quota di produttività nelle misure previste dall'articolo 42, comma 1, dell'Accordo di settore di data 21 settembre 2001 e s.m..
2. Nei confronti del personale inquadrato nelle figure professionali di funzionario abilitato forestale e funzionario esperto forestale che abbia in godimento l'indennità mensile pensionabile di cui all'art. 134 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 3 o l'assegno ad personam previsto dal comma 2 del citato articolo 11 della legge provinciale n. 3/1992 la differenza tra l'importo in godimento a titolo di indennità o di assegno e l'importo corrisposto ai sensi del comma 1 del presente articolo viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti dell'indennità forestale medesima.

A. M. P. M. G. S. 14

CATEGORIA C

Declaratoria categoria:

La categoria C identifica insiemi di qualifiche che presuppongono il possesso di approfondite conoscenze e capacità tecniche specialistiche, implicanti il ricorso ad una preparazione concettuale derivante dal conseguimento del diploma di scuola media superiore

Livello base

Il personale appartenente al livello base della categoria C svolge, nell'ambito dei compiti istituzionali, attività istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate con margini di iniziativa e di discrezionalità, provvede altresì alle attività accessorie necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso.

I Sovrintendenti forestali svolgono mansioni di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità operative e sostituiscono il superiore gerarchico in caso di assenza o impedimento.

Il personale appartenente alla categoria C, livello base, assume all'interno della stessa le seguenti qualifiche:

- Agente forestale: qualifica iniziale
- Assistente forestale
- Sovrintendente forestale

Al personale appartenente alle qualifiche di Agente forestale e Assistente forestale sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

Al personale appartenente alla qualifica di Sovrintendente forestale sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

Requisiti di accesso alla qualifica di agente forestale:

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado
- incondizionata idoneità psico fisica

Livello evoluto

Detto personale può essere preposto nell'ambito dei compiti istituzionali ad unità organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa e di discrezionalità, coordina e promuove l'attività del personale delle qualifiche del livello base della categoria C con l'emanazione di programmi e di istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilità dell'attività svolta; collabora alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo all'attuazione dei medesimi, nonché alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza dei funzionari forestali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede, ove occorra, alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni con l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate

Il personale appartenente al livello evoluto della categoria C assume, all'interno di esso, le seguenti qualifiche:

- Ispettore forestale
- Ispettore forestale capo
- Ispettore forestale superiore

A detto personale sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

S. M. P. R. M. M. S. 15

ALLEGATO B

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI NELLA NUOVA CATEGORIA, LIVELLI E QUALIFICHE

QUALIFICHE	CATEGORIA	LIVELLO	POSIZIONE ECONOMICA	NUOVA QUALIFICA
Agente Agente scelto	categoria C	Base	C9	Agente forestale
Assistente Assistente capo	categoria C	Base	C11	Assistente forestale
Vice sovrintendente Sovrintendente Sovrintendente capo	categoria C	Base	C13	Sovrintendente forestale
Vice ispettore Ispettore	categoria C	Evoluto	C12	Ispettore forestale
Ispettore capo	categoria C	Evoluto	C14	Ispettore forestale capo
Ispettore superiore	categoria C	Evoluto	C16	Ispettore forestale superiore



Provincia
Autonoma
di Trento

*Scheda di valutazione individuale
per il personale delle qualifiche forestali
Anno di riferimento _____*

Pag.: 1/6

**Categoria
C**

VALUTATO

Cognome:	Nome:
Data di nascita:	N° matricola:
Titolo di studio:	Data di assunzione:
Qualifica:	Posizione economica:
Struttura di appartenenza:	
Sede di servizio:	
Incarico/mansioni svolte:	

DIRIGENTE RESPONSABILE - VALUTATORE

Cognome:	Nome:
Qualifica:	Firma:

DIRETTORE O PERSONALE DI COORDINAMENTO SENTITO

Cognome:	Nome:
----------	-------

Periodo di valutazione da _____ a _____

[Handwritten signatures and initials]



Provincia
Autonoma
di Trento

*Scheda di valutazione individuale
per il personale delle qualifiche forestali
Anno di riferimento _____*

Pag.: 2/6

Categoria
C

SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE

Scheda di valutazione di

1. Capacità tecnico-professionali

Indicatore	Punteggio (massimo 20 punti)							Totali
	1	2	3	4	5	6	7	
Competenze tecnico-pratiche (massimo 7 punti)								
Risoluzione dei problemi (massimo 7 punti)	1	2	3	4	5	6	7	
Analisi/sintesi (massimo 6 punti)	1	2	3	4	5	6		
Totale indicatori 1								

2. Comportamenti

Indicatore	Punteggio (massimo 20 punti)							Totali
	1	2	3	4	5	6	7	
Collaborazione e cooperazione e direzione (massimo 7 punti)	1	2	3	4	5	6	7	
Lavoro di gruppo (massimo 3 punti)		1		2		3		
Autonomia (massimo 3 punti)		1		2		3		
Flessibilità (massimo 7 punti)	1	2	3	4	5	6	7	
Totale indicatori 2								

3. Cura della persona, dei mezzi, del vestiario ed equipaggiamento forniti

Indicatore	Punteggio (massimo 15 punti)					Totali
	1	2	3	4	5	
Cura della persona (massimo 5 punti)	1	2	3	4	5	
Cura dei mezzi (massimo 5 punti)	1	2	3	4	5	
Cura dell'uniforme e dell'equipaggiamento (massimo 5 punti)	1	2	3	4	5	
Totale indicatori 3						

TOTALE PRESTAZIONE:

1.1 VALUTAZIONE DI SINTESI SULLA PRESTAZIONE

Fasce	1	2	3	4	5
Punteggio	0-8 <input type="checkbox"/>	9-16 <input type="checkbox"/>	17-38 <input type="checkbox"/>	39-49 <input type="checkbox"/>	50-55 <input type="checkbox"/>
Valutazione	NEGATIVO <input type="checkbox"/>		POSITIVO <input type="checkbox"/>		

✓ W M P R G M Z 18



Provincia Autonoma di Trento

*Scheda di valutazione individuale
per il personale delle qualifiche forestali*
Anno di riferimento _____

Pag.: 3/6

Categoria

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Anno

Osservazioni del Valutato

Firma del Valutato

Firma del Valutatore

Data

A. H. W. Ba My N. Z. 19



Provincia
Autonoma
di Trento

*Scheda di valutazione individuale
per il personale delle qualifiche forestali
Anno di riferimento _____*

Pag.: 4/6

Categoria
C

Possibili azioni per il miglioramento della prestazione

1. Interventi formativi

2. Modifica delle condizioni organizzative

3. Modifica dei compiti assegnati

4. Affiancamento di altri colleghi o superiori

5. Altri interventi

Firma del valutato

Firma del valutatore

Data _____ / _____ / _____

A M R G P Z
6 11 febbraio 1999



PRESTAZIONE

La prestazione lavorativa di ciascun dipendente viene valutata in sintesi secondo cinque fasce di merito:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

A loro volta le prime due fasce sono considerate come valutazione complessivamente negativa le ulteriori tre come valutazione complessivamente positiva.

Il dipendente deve ottenere quindi almeno 17 punti in totale perché la sua valutazione sia considerata adeguata (fascia 3) agli standard previsti per gli indicatori relativi alle capacità tecnico-professionali, ai comportamenti e alla cura della persona, dei mezzi, del vestiario ed equipaggiamento forniti.

Le graduazioni nelle fasce inferiori (1, 2) e nelle maggiori (4, 5) verranno ottenute declinando i punteggi minimi fissati nella scheda di valutazione per la valutazione adeguata (fascia 3) per ciascun indicatore verso i valori più bassi, per le prestazioni modeste e migliorabili e, verso i valori più alti, per le prestazioni superiori ed eccellenti.

CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI

COMPETENZE TECNICO-PRATICHE

(Buona capacità di padroneggiare un corpo di conoscenze tecniche e metodologiche e di applicarle nel modo più appropriato rispetto al ruolo professionale ricoperto. E' la competenza espressa nella realizzazione e nell'esecuzione dei lavori affidati).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

(Buona capacità di focalizzare i problemi, di analizzarli raccogliendo i dati di riferimento, di risolverli, generando soluzioni alternative e di impegnarsi, successivamente per una adeguata attuazione della soluzione prescelta).

ANALISI/SINTESI

(Buona capacità di effettuare analisi complete e approfondite spiegando e dimostrando le implicazioni dei problemi ed essendo contemporaneamente in grado di correlare gli elementi qualificanti degli stessi secondo le reciproche connessioni e implicazione logiche).

[Handwritten signatures and initials]



COMPORTAMENTI

COLLABORAZIONE, COOPERAZIONE E DIREZIONE

(Buona capacità di offrire ed ottenere collaborazione ai/dai colleghi condividendo progetti, informazioni e risorse. Comprende anche la capacità di promuovere un clima di lavoro cooperativo e la capacità di individuare e alimentare le opportunità di collaborazione. Indica inoltre, ove prevista, la capacità di guidare individui o gruppi nello svolgimento dei compiti assegnati).

LAVORO DI GRUPPO

(Buona capacità di contribuire ai risultati dei gruppi di lavoro nei quali ci si trova ad operare integrando la propria azione con quella dei colleghi).

AUTONOMIA

(Buona capacità di iniziativa nell'assolvimento dei compiti assegnati nel rispetto dei tempi previsti; di individuazione delle priorità, delle tecniche e degli strumenti idonei alla realizzazione delle mansioni del proprio ruolo. Indica inoltre la motivazione, l'impegno, la responsabilizzazione e la voglia di fare. Significa anche predisposizione all'autosviluppo e all'autoapprendimento tecnico anche utilizzando l'attività di tutti i giorni come fonte di conoscenza continua).

FLESSIBILITÀ'

(Buona capacità di sentirsi a proprio agio e di avere un atteggiamento aperto di fronte a idee, approcci e innovazioni inerenti il proprio lavoro. Comprende l'adattabilità, intesa come la capacità di operare in circostanze complesse, incerte ed ambigue).

CURA DELLA PERSONA, DEI MEZZI, DEL VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO FORNITI

CURA DELLA PERSONA

(E' l'attenzione dedicata alla cura della persona in rapporto all'uniforme indossata, volta al mantenimento di uno stato decoroso nell'espletamento del servizio).

CURA DEI MEZZI

(E' l'attenzione dedicata all'utilizzo dei mezzi e delle apparecchiature in dotazione alla struttura di assegnazione).

CURA DELL'UNIFORME E DELL'EQUIPAGGIAMENTO

(E' l'attenzione dedicata alla pulizia e alla conservazione dei capi di vestiario ed equipaggiamento forniti).

[Handwritten signatures and initials]